

AVVISO

PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO DI FARMACIE NON SUSSIDIATE, SOPRANNUMERARIE PER DECREMENTO DELLA POPOLAZIONE, UBICATE IN COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 6.600 ABITANTI (ART. 2, COMMA 2-BIS, L. 475/1968 E D.G.R. N. 1693 DEL 14/10/2019) - ANNO 2019

Finalità

È avviata la procedura per soli titoli per consentire il trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio in altro comune della regione, in attuazione dell'art. 2, comma 2 bis, della L. 475/1968.

I criteri e le modalità per il trasferimento sono individuati con delibera di Giunta regionale n. 1693 del 14/10/2019.

Sedi farmaceutiche disponibili per il trasferimento

Sono disponibili per il trasferimento le sedi farmaceutiche indicate al punto 4 del dispositivo della determina n. 3594 del 27/02/2019 "Presenza d'atto della conclusione del procedimento di revisione per l'anno 2018 delle piante organiche delle farmacie dei comuni della regione Emilia-Romagna (L.R. n. 2/2016, art. 4)", di seguito riportate:

Prov.	Comune	Sede farmaceutica
BO	Bentivoglio	SEDE N. 2 RURALE, VACANTE DELIMITAZIONE NORD: la delimitazione dell'ambito coincide con il confine territoriale del Comune di Bentivoglio (comune confinante Malalbergo). DELIMITAZIONE OVEST: la delimitazione dell'ambito partendo dal confine nord di cui sopra, coincide per la prima parte con il tratto autostradale della A13 Bologna-Padova fino all'intersezione con il canale Diversivo-Navile poi, ripercorrere la Via San Marino fino al limite sud dell'area Artigianale-Industriale di Via Celestino Monari Sardè e Via Romagnoli, si ricongiunge con la via Saliceto e il confine comunale sud di cui al punto successivo. DELIMITAZIONE SUD E EST: la delimitazione dell'ambito ripercorre tutto il confine territoriale del Comune di Bentivoglio. I comuni confinanti sono: - sud Castel Maggiore - sud-est Granarolo dell'Emilia - est Minerbio - nord-est Malalbergo. (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 75 DEL 11/10/2018)
FC	Forlimpopoli	SEDE N. 4 RURALE, DI NUOVA ISTITUZIONE Frazione S. Leonardo – S. Andrea – dal sottopasso pedonale di v.le Roma e la ferrovia, si imbecca via Tognola fino all'immissione in via Torricchia e di seguito via Tagliata, dopo l'immissione in via Montanara Comunale fino ai confini comunali con il Bevano si prosegue verso nord per l'intero confine fino ad intersecare la ferrovia percorrendo l'asse ferroviario verso Cesena fino a raggiungere nuovamente il sottopasso pedonale di v.le Roma. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 70 DEL 03/07/2018)
MO	Spilamberto	SEDE N. 4 URBANA, DI NUOVA ISTITUZIONE Via del Carmine sino all'intersezione con Via Drusiani e poi al fiume Panaro: confini territoriali sul fiume con Vignola - confine territoriale con Vignola – Via Ca' Bianca – Via Santa Liberata. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 07/11/2018)
PC	Cerignale	SEDE UNICA RURALE, VACANTE Intero territorio comunale (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 26/06/2018)
PC	Zerba	SEDE UNICA RURALE, VACANTE Intero territorio comunale (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 25/08/2018)
PR	Parma	SEDE N. 58 URBANA, DI NUOVA ISTITUZIONE Incrocio strada Montanara con strada Filippo di Borbone, Strada Filippo di Borbone fino al confine comunale, tratto perimetro confine comunale Ovest-Sud fino a intersezione con Strada Langhirano, tratto di Strada Langhirano, continuando seguendo il confine comunale Sud-Est lungo il corso del torrente Parma fino all'intersezione con strada Fornace, Strada Fornace, attraversamento Strada Martinella, Via Donatori di Sangue, attraversamento Strada Langhirano, Strada Cava in Vigatto, Strada Cava in Vigatto fino a intersezione con Strada Montanara, Strada Montanara fino a intersezione con Strada Filippo di Borbone. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 550 DEL 28/12/2018)

Prov.	Comune	Sede farmaceutica
RE	Quattro Castella	SEDE N. 4 RURALE, VACANTE Frazione Montecavolo Sud - Intersezione tra il confine con il Comune di Reggio Emilia e via Togliatti (S.P. Rivalta-Vezzanella); da questo punto le strade via Togliatti fino all'intersezione con via Fratelli Cervi; via Fratelli Cervi fino all'intersezione con via Mascagni; via Mascagni fino all'intersezione con via Papa Giovanni XXIII; via Papa Giovanni XXIII fino all'intersezione con via Kennedy; via Kennedy fino all'intersezione con via Cavour; via Fosse Ardeatine fino all'intersezione con via Montemoro e Via Montemoro fino al confine con il Comune di S. Polo d'Enza; confini con i Comuni di S. Polo d'Enza e Vezzano sul Crostolo fino al intersecare via Fratelli Rosselli (S.P. 9); da questo punto, la linea retta immaginaria che raggiunge il punto di Intersezione tra il confine con il Comune di Reggio Emilia e via Togliatti (S.P. Rivalta-Vezzanella). (DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 61 DEL 06/09/2018)
RN	Montefiore Conca	SEDE N. 2 RURALE, DI NUOVA ISTITUZIONE, ISTITUITA CON IL CRITERIO TOPOGRAFICO Centro Storico; territorio delle frazioni di: Conca/San Pietro, Borgo Predosa, Serbadone di Sopra, San Felice, San Gaudenzo, Levola. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 18/09/2018)
RN	Rimini	SEDE N. 35 URBANA Sede non di nuova istituzione, già aperta in passato, soggetta a possibile pagamento indennità avviamento (art. 110 TULLSS) Punto di incontro tra Via Flaminia ed il confine con il comune di Riccione, linea di confine che costeggia il torrente Marano e il comune di Coriano fino a Via San Salvatore, detta Via fino all'incontro con Via Cantiano, Via Fonte Rovescio, Via Acqualagna, Via Barchi fino al punto d'incontro con Via Coriano, tratto di Via Coriano fino all'incontro con Via Olmo Lungo, detta Via fino all'incontro con Via Casalecchio, tratto di detta Via fino all'incrocio con Via Ravarino, da detto incrocio linea retta immaginaria fino all'incrocio tra Via Corciano e Via Casartelli, Via Corciano, Via Rontanini, Via dei Prati fino all'incrocio con Via Casalecchio, da detto incrocio linea retta immaginaria fino a Via Marvelli, tratto di Via Marvelli, Via Frioli fino all'incrocio con Via Erasi, da Via Erasi linea retta immaginaria fino al prolungamento di Via De Paoli, Via De Paoli, Via Giovanni Romagnoli, linea retta immaginaria fino all'incrocio con Via Calzecchi Onesti, Via Calzecchi Onesti, tratto di Via Flaminia, Viale Stoccolma, Viale Parigi, Viale Oliveti, Viale Berna, piazzale Cracovia fino al punto di incontro tra detto piazzale e Viale Bellinzona, linea retta immaginaria da detto punto fino a Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, Via Flaminia fino al confine con il comune di Riccione. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 286 DEL 02/10/2018)
RN	Rimini	SEDE N. 45 URBANA, DI NUOVA ISTITUZIONE Punto d'incontro tra Via Turchetta e Via san martino in Riparotta, da tale punto linea retta immaginaria fino all'incontro con il fiume Marecchia, linea che costeggia il fiume, linea retta fino al punto d'incontro con Via Portogallo, Via Portogallo fino al punto d'incontro con Via Sassonia, da tale punto linea retta immaginaria fino all'incontro con Via Norvegia, Via Norvegia fino al punto d'incontro con la S.S. N. 9 (Via Emilia), da tale punto linea retta immaginaria che interseca Via Teodorico fino all'incontro tra Via Costantino il grande e Via Imperatrice Teodora, Via Imperatrice Teodora fino all'incontro con Via Turchetta, Via Turchetta fino al punto d'incontro con Via San Martino in Riparotta. (DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 286 DEL 02/10/2018)

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda di trasferimento i farmacisti titolari individuali di farmacia non sussidiata, ubicata in uno dei comuni individuati con determinazione n. 8730 del 21/05/2019 del Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna e riportati nell'Allegato A al presente avviso.

La farmacia deve risultare non sussidiata alla data di presentazione della domanda di trasferimento. Pertanto, il farmacista titolare di farmacia sussidiata interessato al trasferimento deve rinunciare all'indennità di residenza e, solo dopo tale rinuncia, presentare istanza di trasferimento.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di trasferimento deve essere presentata al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna a partire **da lunedì 18 novembre 2019 ed entro mercoledì 18 dicembre 2019**.

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito <http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>

Il modulo di domanda compilato in tutte le sue parti, debitamente sottoscritto, in formato PDF, deve essere trasmesso **esclusivamente per via telematica** mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla domanda deve essere obbligatoriamente **allegata** copia di un documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità (non necessaria nel caso in cui il sottoscrittore della domanda disponga di firma digitale certificata).

Le domande presentate prima del termine iniziale o dopo il termine finale o trasmesse con modalità diverse da quella sopra indicata o prive dell'allegato sopra indicato sono dichiarate irricevibili.

Il titolare è tenuto a specificare nel modulo di domanda la sede/le sedi di interesse per il trasferimento indicandone l'ordine di preferenza (al valore 1 corrisponde il grado di preferenza più elevato). La sede/le sedi di interesse e il relativo ordine di preferenza indicati nella domanda non potranno essere modificati.

La mancata indicazione di almeno una sede di interesse per il trasferimento comporta l'invalidità della domanda.

Gli uffici regionali preposti protocollano la domanda ricevuta e comunicano all'interessato il numero di protocollo all'indirizzo PEC indicato come quello da utilizzare per ogni comunicazione inerente la procedura di trasferimento.

Assolvimento dell'imposta di bollo

La domanda deve essere in regola con le norme sull'imposta di bollo. I soggetti esenti devono indicare nella domanda i riferimenti normativi che giustificano l'esenzione.

Istruttoria delle domande e criteri di formazione della graduatoria

La Regione cura l'istruttoria delle domande di trasferimento pervenute, redige l'elenco delle domande non ammissibili e la graduatoria regionale per titoli dei titolari interessati al trasferimento di cui all'art. 2, comma 2 bis, della L. n. 475/1968.

La graduatoria è redatta in ordine decrescente di punteggio, ottenuto sommando i punti attribuiti in base ai seguenti criteri:

- sono attribuiti 0,5 punti ogni 365 giorni di esercizio della farmacia in qualità di titolare della stessa, da parte del farmacista istante, attuale titolare della medesima farmacia (per l'attribuzione del punteggio si considerano pertanto solo gli anni interi);
- sono attribuiti i seguenti punti in relazione al rapporto tra popolazione residente nel comune in cui è ubicata la farmacia del titolare istante e numero di farmacie aperte:

Rapporto popolazione residente/numero di farmacie aperte nel comune	Punti
inferiore a 950 abitanti	15
da 951 a 1.000 abitanti	14
da 1.001 a 1.050 abitanti	13
da 1.051 a 1.100 abitanti	12
da 1.101 a 1.150 abitanti	11
da 1.151 a 1.200 abitanti	10
da 1.201 a 1.250 abitanti	9
da 1.251 a 1.300 abitanti	8
da 1.301 a 1.350 abitanti	7
da 1.351 a 1.400 abitanti	6
da 1.401 a 1.450 abitanti	5
da 1.451 a 1.500 abitanti	4
da 1.501 a 1.550 abitanti	3
da 1.551 a 1.600 abitanti	2
da 1.601 a 1.650 abitanti	1
superiore a 1.650 abitanti	0

In caso di identico punteggio precede in graduatoria il titolare che per primo ha presentato istanza di trasferimento.

Approvazione della graduatoria

Il responsabile del Servizio regionale competente approva, con proprio atto, la graduatoria dei titolari di farmacia interessati al trasferimento, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei titolari medesimi dei requisiti indicati nel presente avviso, nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di trasferimento.

Nella graduatoria sono indicati nome, cognome e numero di protocollo della domanda.

La graduatoria è pubblicata nella pagina del portale della Regione ER_Salute dedicata al trasferimento di farmacie (<http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/trasferimento-farmacie-soprannumerarie>) e trasmessa via PEC a tutti i farmacisti che hanno presentato domanda ritenuta ammissibile.

Il responsabile del Servizio regionale competente, nel medesimo atto con cui approva la graduatoria, approva anche l'elenco delle domande non ammesse alla procedura di trasferimento, in quanto irricevibili o inammissibili per mancanza dei requisiti.

Ai farmacisti non ammessi sono comunicati via PEC l'esito della procedura e la motivazione della mancata inclusione in graduatoria.

Utilizzo della graduatoria

La Regione scorre la graduatoria con le seguenti modalità:

- al titolare collocato in prima posizione della graduatoria è proposta per il trasferimento la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza;
- entro quindici giorni dalla proposta il titolare richiedente deve dichiarare se accetta o meno la sede proposta;
- l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione; in tal caso il titolare è escluso dalla graduatoria e la sede viene proposta al titolare che segue in graduatoria e che l'abbia indicata in ordine di preferenza;
- ai titolari in graduatoria nelle posizioni successive sono proposte, con le stesse modalità, secondo l'ordine di preferenza espresso, le sedi che risultino non accettate da un titolare meglio collocato in graduatoria fino all'esaurimento delle sedi disponibili.

La graduatoria cessa la propria validità quando siano state accettate tutte le sedi disponibili per il trasferimento oppure quando, pur in presenza di sedi non accettate, sia terminato lo scorrimento della stessa.

Le sedi disponibili per il trasferimento eventualmente non opzionate da alcun farmacista partecipante alla procedura di trasferimento, quelle non accettate a seguito dello scorrimento della graduatoria e quelle assegnate ma non aperte nel termine perentorio di 180 giorni, saranno assegnate mediante la procedura di concorso ordinario regionale bandito ai sensi dell'art. 6 della LR. 2/2016.

Trasferimento del titolare

La Regione assegna la sede farmaceutica disponibile per il trasferimento al titolare che l'ha accettata.

È consentito il trasferimento di un numero massimo di farmacie per comune pari a quello delle farmacie che risultano in eccedenza rispetto al numero di farmacie necessario per assicurare il soddisfacimento del fabbisogno di assistenza farmaceutica territoriale in base al criterio demografico di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della L 475/1968.

Pertanto, il trasferimento è consentito, seguendo l'ordine di graduatoria, ai soli titolari il cui trasferimento renda il numero delle farmacie aperte rimanenti nel comune almeno pari a uno nei comuni con popolazione fino a 4.650 abitanti e almeno pari a 2 nei comuni con popolazione superiore a 4.650 abitanti e fino a 6.599 abitanti.

Il provvedimento di assegnazione è notificato al titolare a mezzo PEC e dalla data di notifica decorre il termine di 180 giorni per l'apertura della farmacia nella sede accettata, pena la decadenza dell'assegnazione.

Il provvedimento è contestualmente notificato al Comune in cui è ubicata la sede accettata, al Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria del titolare che ha partecipato alla procedura di trasferimento e ai Servizi Farmaceutici delle relative Aziende USL per i provvedimenti di competenza, di seguito descritti.

I 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura della farmacia nella sede accettata sono comprensivi anche dei tempi necessari al Comune per effettuare le verifiche di competenza, necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia. Il titolare vincitore, pertanto, dovrà presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010.

Affinché il trasferimento si perfezioni il farmacista assegnatario deve rinunciare alla titolarità della farmacia dalla quale si trasferisce. Tale rinuncia non comporta automatica né immediata decadenza della titolarità ma costituisce adempimento preliminare al trasferimento.

Il Comune in cui è ubicata la sede soprannumeraria adotterà il provvedimento di decadenza della titolarità conseguente alla rinuncia in tempi concordati con il farmacista che si trasferisce in modo che la data di decorrenza dell'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia sia successiva alla data di decadenza della titolarità della sede rinunciata.

Il farmacista assegnatario deve poi chiedere l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia in cui si trasferisce.

Il Comune in cui è ubicata la sede accettata per il trasferimento adotta il provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia e di contestuale riconoscimento della titolarità, previa verifica dell'avvenuta decadenza della titolarità della sede rinunciata.

In applicazione della L.R. 29 giugno 1998, n. 18 non è dovuto il pagamento della tassa di concessione per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia.

Controlli

In qualsiasi momento, precedente o successivo all'autorizzazione al trasferimento, emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo titolare decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di trasferimento avvengono mediante PEC. I richiedenti sono pertanto tenuti a verificare la validità e il corretto funzionamento della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicare alla Regione ogni variazione di indirizzo PEC.

Informazioni

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Valentina Solfrini, dirigente professional del Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna con responsabilità sull'Area "Governo del farmaco e dei dispositivi medici".

Eventuali informazioni inerenti la presentazione della domanda possono essere reperite presso il Servizio Assistenza Territoriale all'indirizzo mail: concorsofarmacie@regione.emilia-romagna.it

Allegati al presente avviso

- Elenco dei Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti e farmacie soprannumerarie individuati per l'anno 2019 (allegato A determina n. 8730/2019)
- Modulo per la domanda di trasferimento
- Informativa per il trattamento dei dati personali